

RICHIAMATA la D.G.R. n. 222 del 28.02.2003, avente ad oggetto "Approvazione dei criteri generali per la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili";

PREMESSO CHE con la citata D.G.R. sono stati, in particolare, individuati criteri specifici da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili aventi carattere strutturale, che garantiscano l'efficacia degli interventi stessi sia sotto il profilo del consolidamento ed equilibrio dei litorali sia sotto il profilo della tutela delle acque e dei fondali marini;

CONSIDERATO CHE:

- i criteri, di cui alla citata DGR 222/2003, definiscono il contenuto minimo e gli aspetti tecnico ambientali che debbono essere sviluppati ed analizzati in un progetto d'intervento di difesa della costa o degli abitati costieri dall'erosione marina;
- i criteri, in particolare, al paragrafo 3.7.2., stabiliscono che il progetto relativo alla realizzazione di opere di difesa della costa ne preveda modalità e tempi di realizzazione tali da minimizzare l'impatto ambientale, senza nulla prevedere in ordine agli accorgimenti da adottare in fase di cantiere, qualora, per facilitare il transito dei mezzi meccanici, si predispongano piste di cantiere;
- in sede di applicazione di detti criteri è emersa, peraltro, l'esigenza di meglio esplicitarne il contenuto in ordine al suddetto aspetto;
- è, pertanto, necessario integrare i criteri, modificando il paragrafo 3.7.2 come di seguito indicato:

#### **"3.7.2. Modalità e tempi di realizzazione**

Il progetto deve specificare:

le modalità con le quali si prevede di realizzare le opere, se da mare o da terra ovvero mediante la predisposizione di apposite piste di cantiere;

le cautele che si intende mettere in atto ai fini di contenere gli impatti derivanti dalla fase di realizzazione (impatti diretti e secondari: traffico indotto, rumore, polveri);

le modalità di gestione dei cantieri stessi;

i tempi di realizzazione.

Il grado di approfondimento di tale analisi deve essere correlato anche alla vicinanza con biocenosi sensibili (descritte nel successivo punto 3.8.4).

Riguardo l'utilizzo di piste di cantiere per la realizzazione dell'opera, questo deve essere limitato alle situazioni in cui non sia tecnicamente ed economicamente possibile operare altrimenti e in tal caso:

- il progetto deve indicare le motivazioni di tale scelta;
- la cartografia progettuale deve indicare, in scala adeguata, le aree, a mare e a terra, che possono essere interessate dal percorso della/e pista/e di cantiere;
- deve essere prioritariamente valutata l'opportunità di realizzare le piste di cantiere con materiale destinato al completamento dell'intervento;
- ove si dimostri che non sia tecnicamente possibile realizzare le piste di cantiere con materiale destinato al completamento dell'intervento, il progetto deve:
  - ⇒ prevedere l'asportazione totale del materiale al termine della fase di cantiere che prevede l'utilizzo della pista, i costi relativi devono essere previsti nel quadro economico dell'opera;

- ⇒ prevedere l'utilizzo di materiali tali da limitare il più possibile fenomeni di torbidità persistente e infangamento dei fondali del paraggio/cella;
- ⇒ contenere precise indicazioni circa l'origine, la tipologia, i quantitativi e le caratteristiche granulometriche, con particolare riferimento alla percentuale di pelite, del materiale che si intende utilizzare.

In ogni caso il percorso delle piste di cantiere deve essere individuato in modo da non comprendere aree caratterizzate dalla presenza di beach-rock e *Posidonia oceanica* nei fondali e vegetazione psammofila nella spiaggia emersa.”

PRESO ATTO CHE la modifica in oggetto non è stata sottoposta all'esame del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio – Sezione per le funzioni dell'Autorità di Bacino, stante la natura esclusivamente ambientale delle integrazioni sopra esposte;

RITENUTO pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, di integrare l'Allegato alla D.G.R. n. 222/2003, approvata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della citata l.r. n. 13/99 e dell'art. 16 c. 1 della l.r. n. 38/98, relativamente al paragrafo 3.7.2, che viene modificato nei termini sopra descritti nonché di pubblicare sul B.U.R.L. il testo integrato dei criteri, allegato al presente atto, ai fini di consentire una maggiore facilità di lettura e di applicazione ;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente

## D E L I B E R A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1 della l.r. n. 13/99, e dell'art. 16 c. 1 della l.r. n. 38/98, l'integrazione dei criteri generali per la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili, allegati alla deliberazione n. 222 del 28.02.2003, relativamente al paragrafo 3.7.2, che viene così modificato:

### **“3.7.2. Modalità e tempi di realizzazione**

Il progetto deve specificare:

le modalità con le quali si prevede di realizzare le opere, se da mare o da terra ovvero mediante la predisposizione di apposite piste di cantiere;

le cautele che si intende mettere in atto ai fini di contenere gli impatti derivanti dalla fase di realizzazione (impatti diretti e secondari: traffico indotto, rumore, polveri);

le modalità di gestione dei cantieri stessi;

i tempi di realizzazione.

Il grado di approfondimento di tale analisi deve essere correlato anche alla vicinanza con biocenosi sensibili (descritte nel successivo punto 3.8.4).

Riguardo l'utilizzo di piste di cantiere per la realizzazione dell'opera, questo deve essere limitato alle situazioni in cui non sia tecnicamente ed economicamente possibile operare altrimenti e in tal caso:

- il progetto deve indicare le motivazioni di tale scelta;
- la cartografia progettuale deve indicare, in scala adeguata, le aree, a mare e a terra, che possono essere interessate dal percorso della/e pista/e di cantiere;
- deve essere prioritariamente valutata l'opportunità di realizzare le piste di cantiere con materiale destinato al completamento dell'intervento;

- ove si dimostri che non sia tecnicamente possibile realizzare le piste di cantiere con materiale destinato al completamento dell'intervento, il progetto deve:
  - ⇒ prevedere l'asportazione totale del materiale al termine della fase di cantiere che prevede l'utilizzo della pista, i costi relativi devono essere previsti nel quadro economico dell'opera;
  - ⇒ prevedere l'utilizzo di materiali tali da limitare il più possibile fenomeni di torbidità persistente e infangamento dei fondali del paraggio/cella;
  - ⇒ contenere precise indicazioni circa l'origine, la tipologia, i quantitativi e le caratteristiche granulometriche, con particolare riferimento alla percentuale di pelite, del materiale che si intende utilizzare.

In ogni caso il percorso delle piste di cantiere deve essere individuato in modo da non comprendere aree caratterizzate dalla presenza di beach-rock e *Posidonia oceanica* nei fondali e vegetazione psammofila nella spiaggia emersa.”

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all'allegato alla d.g.r. n. 222/2003 con la modifica come sopra approvata, allegato al presente atto, sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.